

- 2) Determinare se l'IMPOSTA SUI DEPOSITI DEI CLIENTI NEGLI ISTITUTI DI CREDITO ANDALUSI (IDECA) debba essere qualificata come un'imposta indiretta, malgrado la natura diretta attribuitale dal paragrafo 2 del suddetto articolo 6 della legge andalusa 11/2010 e, in tal caso, se la sua esistenza e la sua riscossione siano compatibili con l'IVA, alla luce di quanto previsto negli articoli 401 e 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid (Spagna) il 26 settembre 2019 –
ZA e a./Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA**

(Causa C-716/19)

(2019/C 423/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Parti

Ricorrenti: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Resistente: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, alla luce del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, possa ritenersi che i fatti oggetto di indagine e che sono stati dichiarati dimostrati nell'ambito di una decisione emessa da un'autorità nazionale garante della concorrenza di uno Stato membro dell'Unione – quando tale autorità agisce in applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE nell'esercizio delle funzioni conferitele ai sensi del predetto regolamento e della comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE, nonché della comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (2004/C 101/03) del 27.4.2004 –, successivamente confermata e che diviene definitiva per atto dell'organo giurisdizionale di grado superiore, abbiano valore probatorio di prova piena e producano effetti che condizionano o pregiudicano in procedimento dinanzi ad un altro organo giurisdizionale in cause successive sui medesimi fatti.
- 2) Se, nel caso in cui l'autorità nazionale garante della concorrenza si pronunci sull'esistenza di un'infrazione in relazione a una rete di accordi, debba presumersi, salvo prova contraria fornita dall'autore dell'infrazione, che tutti gli accordi che compongono tale rete siano soggetti al contenuto della decisione. In altri termini, se le decisioni sulle reti di accordi comportino l'inversione dell'onere della prova.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).